



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. [REDACTED]/2022 R.G.

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa discussa all'udienza del **13/10/2023** - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito- promossa da:

[REDACTED] nato a [REDACTED] (LE) il [REDACTED] e residente a Taviano (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Matteo Sances

Ricorrente

C O N T R O

-**INPS**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [REDACTED] e [REDACTED]

-**AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato [REDACTED]

Resistenti

- **SCCI S.P.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore

Contumace

Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento

Con atto depositato il 30/5/2022 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro chiedendo l'annullamento della intimazione di pagamento n. 0592022-[REDACTED], notificata in data 20/5/2022, limitatamente ai sottostanti atti:

- 1) Avviso di addebito n. **3592017** [REDACTED], avente ad oggetto la somma di € [REDACTED] per contributi INPS anno 2016;
- 2) Avviso di addebito n. **3592018** [REDACTED], avente ad oggetto la somma di € [REDACTED] per contributi INPS anno 2013.



A tal fine parte ricorrente deduce nullità della intimazione per mancata previa notificazione degli Avvisi di Addebito ed eccepisce prescrizione dei crediti azionati, nonché non debenza degli interessi di mora e dell'aggio (compensi di riscossione) e mancanza di trasparenza in merito al calcolo delle somme aggiuntive.

Si è costituita in giudizio Agenzia Entrate Riscossione con memoria nella quale chiede la reiezione del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato, evidenziando che la decorrenza del termine di prescrizione è stata interrotta dall'8/3/2020 al 30/8/2021 per effetto del D.L. 18/2020 e della Legge n. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021 e richiamandosi, per la imposizione dei compensi di riscossione e degli interessi di mora all'art.2 D.L. 262/2006, che ha modificato l'art.17 del D.L.vo 112/99, all'art.27 del D.L.vo 46/99 e all'art.30 DPR 602/73.

Si è costituito in giudizio, altresì, INPS, con memoria nella quale l'Istituto contesta la fondatezza della pretesa attorea, rappresentando di aver ritualmente notificato a mezzo posta gli Avvisi di Addebito oggetto della intimazione opposta e rilevando che gli stessi fanno riferimento a contributi dovuti per il primo trimestre 2016 alla Gestione Commercianti, cui il sig. [REDACTED] è stato iscritto dal 16/2/2011 al 10/3/2016 e a note di rettifica delle denunce mensili inviate dal datore di lavoro per l'anno 2013.

Non si è costituita SCCI SPA, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso.

Tanto premesso e rilevato che con ordinanza del 3/10/2022 è stata dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione della esecutività della Intimazione opposta, il ricorso è in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.

Per quanto attiene alla doglianza attorea relativa agli interessi di mora, ai compensi di riscossione e al calcolo delle sanzioni aggiuntive, si osserva quanto segue.

La applicazione degli interessi di mora è prevista e disciplinata dall'art.30 DPR 602/73 che recita: "1. *Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi*".

Questa norma dunque prevede che se il pagamento non viene effettuato dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella (questo è il termine previsto dall'art.,25, secondo comma, DPR 602/73), la somma dovuta viene maggiorata degli interessi di mora, decorrenti dalla data di notificazione.



La norma prevede inoltre che il tasso degli interessi di mora sia fissato annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

L'art.27 del D.L.vo 46/99 recita: "1. *In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento*".

Ad avviso di parte ricorrente l'art.27 avrebbe escluso la applicazione degli interessi di mora al credito per contributi previdenziali, perché, nel caso di mancato pagamento dei contributi si dovrebbero applicare soltanto le sanzioni aggiuntive al posto degli interessi.

Occorre a questo punto rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 16262 del 20/06/2018 ha chiarito che "In tema di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, le somme aggiuntive dovute dal contribuente hanno natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale, cosicché per esse non opera la deroga alla compensabilità prevista per gli interessi e le sanzioni civili dall'art. 69 della l. n. 153 del 1969 in materia di indebito previdenziale".

Sul cumulo tra sanzioni e interessi si osserva inoltre che la Corte di Cassazione già con sentenza n.12099 del 29/05/2014 aveva affermato che "La somma aggiuntiva dovuta come conseguenza automatica del mancato tempestivo pagamento dei contributi previdenziali, ex art. 111 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, costituisce una sanzione civile che, pur avendo la funzione di risarcire in misura predeterminata dalla legge, con presunzione "iuris et de iure", il danno cagionato all'istituto assicuratore, dà luogo ad un debito che si compenetra con quello concernente l'obbligazione contributiva ed assume anche esso le caratteristiche di somma capitale, con la conseguenza che sull'intera somma, così dovuta in dipendenza dell'inadempimento di tali obbligazioni, spettano all'istituto assicuratore gli interessi moratori nella misura legale".

Pertanto, si deve ritenere che legittimamente siano stati applicati da Agenzia Entrate Riscossione gli interessi di mora e le sanzioni aggiuntive al credito contributivo.



Ancora si deve rilevare che parte ricorrente a foglio 5 del ricorso sostiene la illegittimità della applicazione dell'aggio (compenso di riscossione).

Tuttavia, la applicazione del compenso di riscossione è espressamente prevista dall'art.17 del D.L. vo 112/1999.

Infine, per quanto attiene alla doglianza relativa alla mancata notificazione degli Avvisi di Addebito oggetto della intimazione opposta e per quanto concerne la eccepita prescrizione del credito contributivo, si osserva quanto segue.

Si deve rilevare che INPS in allegato alla memoria di costituzione ha documentato di aver notificato l'Avviso di addebito n. **3592018** [REDACTED] in data 13/11/2018 a mani della moglie del sig. [REDACTED] con lettera raccomandata n. [REDACTED].

Poiché l'atto si riferisce a note di rettifica delle denunce mensili inviate dal sig. [REDACTED] per i mesi di Ottobre e Novembre 2013, si deve ritenere che il credito riportato in tale Avviso non si sia estinto per prescrizione sino alla data di notificazione della intimazione di pagamento opposta nel presente procedimento.

Si deve poi rilevare che l'Istituto previdenziale non ha offerto prova della regolare notificazione dell'Avviso di Addebito n. **3592017** [REDACTED], in quanto la ricevuta della raccomandata recapitata il 24/10/2017 e allegata alla memoria di costituzione reca un numero [REDACTED] diverso dal numero della raccomandata di invio dell'Avviso ([REDACTED]).

Si deve dunque ritenere che il credito riportato nel suddetto Avviso e attinente i contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo Gennaio 2016 – Marzo 2016 si sia estinto per prescrizione, non essendo stati allegati (e tanto meno documentati) ulteriori atti interruttivi della prescrizione successivi all'Avviso e antecedenti la data del 20/5/2022 di notificazione della intimazione di pagamento opposta.

Pertanto, si deve accogliere la opposizione proposta limitatamente all'Avviso di Addebito n. **3592017** [REDACTED] sicché il medesimo va annullato.

Stante la parziale reciproca soccombenza, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento della presente opposizione, annulla la intimazione di pagamento n. 0592022 [REDACTED] limitatamente all'Avviso di Addebito n. **3592017** [REDACTED] e annulla altresì l'Avviso medesimo.

Respinge nel resto l'opposizione proposta.

Compensa tra le parti le spese processuali.



Lecce, li 13 Ottobre 2023

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Maria I. Gustapane





TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

Il sottoscritto Direttore Amministrativo visti gli atti d'ufficio e i registri di cancelleria, da cui si evince la mancata proposizione dell'appello nei termini di legge avverso la sentenza di primo grado n. 3047 / 2023,

CERTIFICA

il passaggio in giudicato della suddetta sentenza ai sensi degli artt. 325 e 327 C.p.c.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta dell'avv. MATTEO SANCES

Lecce, 16-04-2024



Il CANCELLIERE C2
(Dott. ssa Vito Lisa)